

SOSTENIBILITÀ: DALL'UE I CRITERI PER CLASSIFICARE LE ATTIVITÀ ECONOMICHE SOSTENIBILI

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento UE, n. 2023/2486, che approva i criteri di vaglio tecnico per identificare le attività economiche ritenute sostenibili e integra il Regolamento (UE) 2020/852 del 18 giugno 2020 (cd. Regolamento Tassonomia).

In proposito, si ricorda che l'obiettivo della normativa europea sulla Tassonomia è quello di definire un "quadro generale per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento". I principali destinatari della normativa sulla tassonomia sono essenzialmente gli Stati membri, gli istituti finanziari e quelli di credito.

Nello specifico, secondo l'UE un'attività economica è sostenibile quando soddisfa i quattro criteri di cui all'art. 3 del reg. 2020/852, ossia:

- contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali;
- non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali;
- è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste;
- è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione.

Gli obiettivi ambientali, a cui le attività economiche devono contribuire in modo sostanziale, sono i seguenti:

- Mitigazione del cambiamento climatico
- Adattamento ai cambiamenti climatici
- L'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine
- La transizione verso un'economia circolare
- Prevenzione e controllo dell'inquinamento
- La tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

In particolare, il nuovo Regolamento fissa i criteri di vaglio tecnico relativi agli ultimi quattro obiettivi ambientali, che si vanno ad aggiungere a quelli stabiliti nel Regolamento delegato (UE) 2021/2139 connessi alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e al non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale, il cd. principio DNSH. Nel merito dei contenuti del nuovo Regolamento, si evidenzia come il settore delle costruzioni e demolizioni, venga preso in particolare considerazione per il suo ruolo nella transizione verso l'economia circolare, sia in quanto responsabile della produzione di circa il 37% della totalità dei rifiuti prodotti nell'Unione, sia per le grandi potenzialità nell'utilizzo di materie (prime secondarie) riutilizzate o riciclate. Nello specifico e per quanto di diretto interesse si segnala, in particolare, l'allegato 2 dedicato alla transizione verso un'economia circolare, dove viene dedicato un capitolo specifico all'attività edilizia e il successivo allegato III relativo alle attività economiche che contribuiscono in modo sostanziale alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, dove invece si affronta, tra gli altri, il tema della bonifica dei siti contaminati.

Il nuovo Regolamento entrerà in vigore il prossimo 11 dicembre e si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2024.



Gestione dei rifiuti da C&D: al via l'indagine conoscitiva su Protocollo e Linee guida UE

In vista della revisione del Protocollo e delle Linee guida dell'UE sulla gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione, la Commissione europea ha promosso una prima indagine conoscitiva presso gli stakeholders per conoscere le principali criticità e le eventuali richieste di modifica e integrazione di questi documenti. L'Ance ha, quindi, chiesto ai componenti della Commissione Transizione ecologica di inviare suggerimenti e indicazioni, così da poter predisporre un documento di posizione comune da veicolare alla FIEC e alla Commissione europea.

TASSONOMIA UE: LE RISPOSTE DELLE IMPRESE AL QUESTIONARIO SU NORMATIVA E CRITERI TECNICI

A seguito della richiesta da parte della Commissione europea di acquisire informazioni sul grado di comprensione della normativa sulla tassonomia e sulla sua applicazione, l'Ance ha raccolto contributi da parte dei componenti della Commissione Transizione ecologica, al fine di elaborare una posizione comune da veicolare a Bruxelles.

Le risposte pervenute dalle imprese sembrano denotare attenzione e disponibilità al tema, ma anche cautela nell'approccio. Se, infatti, viene riconosciuta la tassonomia come strumento per favorire la transizione sostenibile delle imprese edili, emerge tuttavia una difficoltà sulla comprensione dei contenuti della normativa.

Dai risultati relativi al questionario si evince, in effetti, una scarsa preparazione sui criteri tecnici alla base della tassonomia e poca consapevolezza delle possibili conseguenze per chi non riuscirà a soddisfare pienamente i criteri di sostenibilità.

Più sviluppato il rapporto col mercato finanziario sulle tematiche riguardanti la sostenibilità, ma solo per le imprese medio-grandi, mentre per tutte le intervistate lo stesso reporting di sostenibilità viene considerato come un'attività complessa da espletare.

Nel complesso la regolamentazione viene percepita come incompleta e poco chiara e la rendicontazione della tassonomia come un ulteriore costo aggiuntivo, perché necessita di personale specializzato per adempiere agli obblighi. Per questo, secondo le imprese, servirebbero dei finanziamenti ad hoc e l'attuazione di un sistema premiante per i progetti più performanti dal punto di vista ambientale.



TUTELA PENALE DELL'AMBIENTE: DALL'UE LA NUOVA PROPOSTA DI DIRETTIVA

Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta di direttiva in materia di tutela dell'ambiente, che andrà a sostituire l'attuale direttiva 2008/99/Ce, ritenuta ormai obsoleta.

La nuova direttiva, come auspicato dalla Commissione europea, contribuirà al conseguimento degli obiettivi del Green Deal europeo contrastando i reati ambientali più gravi che possono avere effetti devastanti sia sull'ambiente che sulla salute umana e faciliterà la cooperazione e il coordinamento delle autorità nell'UE a livello internazionale.

La nuova direttiva interviene, quindi, su più aspetti relativi alla tutela ambientale, apportando alcune importanti novità, tra cui:

1. l'introduzione di nuove tipologie di reato rientranti nel campo di applicazione della disciplina e una migliore declinazione delle azioni vietate in quanto considerate dannose per l'ambiente;
2. una maggiore attenzione all'attività di formazione per tutti i soggetti pubblici (giudici, PM, polizia ecc.) coinvolti nell'attività di accertamento, indagine e persecuzione dei reati stessi. Tutto ciò con l'obiettivo di migliorare le indagini e favorire l'azione penale dei reati ambientali, soprattutto quelli più gravi (cioè, quelli in grado di realizzare effetti devastanti sia sull'ambiente che sulla salute umana);
3. le previsioni di sanzioni aggravate nel caso dei cd. "reati qualificati", ovvero i reati commessi intenzionalmente che provocano distruzioni, danni irreversibili/duraturi, diffusi e rilevanti a un ecosistema di dimensioni o di valore ambientale considerevole, o a un habitat naturale all'interno di un sito protetto, o alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque;
4. l'inasprimento delle sanzioni sia per le persone fisiche (ad esempio, pena massima di almeno dieci anni di reclusione nel caso di decesso o lesioni gravi alle persone) sia per quelle giuridiche (con sanzioni pecuniarie che arrivano fino al 5% del fatturato mondiale o in alternativa a 40 milioni di euro), che troveranno applicazione in tutta l'UE, per garantire maggiore coerenza e per rafforzare l'effetto deterrente.

L'accordo dovrà essere confermato dalle due Istituzioni prima di essere adottato formalmente ed entrerà in vigore dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, successivamente gli Stati Membri dovranno adeguare le normative nazionali.